

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 31

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, ICHINO, LIUZZI, MASTRANGELI
e PAGNONCELLI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2016

—————

Revisione del Regolamento del Senato e consolidamento
della posizione parlamentare del Governo

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica del Regolamento del Senato innesta sul corpus normativo esistente le proposte più interessanti contenute nel Doc. II, n. 19, alla cui relazione si rinvia per i profili attinenti alla salvaguardia delle esigenze di governabilità del Paese mediante un sistema di parlamentarismo razionalizzato.

Nel contempo, essa è volta ad apprestare una disciplina procedurale fungibile per le principali opzioni di seconda Camera prefirgurabili in un regime a parlamentarismo razionalizzato. Per questo motivo:

si introduce per via regolamentare l'istituto della sfiducia costruttiva;

si snellisce il procedimento legislativo con la prevalenza in via ordinaria della sede redigente e con il rafforzamento del sistema dei pareri obbligatori a garanzia della pluralità del contributo delle Commissioni al processo di normazione *de iure condendo*;

si valorizza la «stanza di compensazione» nella negoziazione sugli atti amministrativi generali tra Stato ed autonomie locali (anche mediante partecipazioni miste ai lavori degli organi emanazione dei relativi ese-

cutivi, *in primis* la Conferenza Stato-regioni);

si consegue l'effetto acceleratorio, che finora è stato garantito dalla posizione della questione di fiducia, con una drastica riduzione dei tempi di discussione, con un miglior regime di contingentamento dei tempi e con un regime di urgenza che attiene alla trattazione dei soli disegni di legge provenienti dall'altra Camera;

si delimita la possibilità che i gruppi siano strutture volatili che offrano copertura a fenomeni di trasformismo parlamentare;

si rimette la disciplina della struttura di supporto (risorse umane, logistica, beni strumentali) alla normativa esterna. Al Consiglio di Presidenza potrà essere consentito di approvare discipline derogatorie di singoli aspetti della disciplina generale del pubblico impiego, motivate caso per caso per esigenze strettamente funzionali all'attività parlamentare e pubblicate immediatamente per consentirne – al di là di qualsiasi autodichia, rigidamente esclusa – l'eventuale sindacato giurisdizionale su iniziativa di chiunque vi abbia interesse.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 1 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori*). - 1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. In caso di inadempimento, nessun emolumento collegato alla presenza è loro corrisposto».

Art. 2.

1. L'articolo 7 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Consiglio di Presidenza*). - 1. Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Camera dei deputati».

Art. 3.

1. L'articolo 8 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Attribuzioni del Presidente*). - 1. Il Presidente rappresenta il Senato, regola

l'attività di tutti i suoi organi e salvaguarda la leale cooperazione con gli altri poteri dello Stato. Egli assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento del personale adibito a supporto del Senato e il suo coordinamento con la disciplina organizzativa delle altre amministrazioni pubbliche.

2. Il Presidente è il garante dell'attuazione imparziale del Regolamento e di tutti gli altri atti assunti sulla base di questo. In particolare, in Assemblea:

a) dirige la discussione e mantiene l'ordine;

b) giudica della ricevibilità, dell'ammissibilità e della proponibilità dei testi;

c) concede la facoltà di parlare;

d) pone le questioni;

e) stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati;

f) sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari, anche in ordine alla salvaguardia della regolarità e personalità del voto».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Attribuzioni dei Vice Presidenti*). - 1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.

2. Il Presidente del Senato designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento. Designa altresì, caso per caso, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in previsione di una prolungata assenza dal territorio nazionale».

Art. 5.

1. L'articolo 10 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Attribuzioni dei Questori*). - 1. I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato e al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

2. Su richiesta del Presidente, i Questori, in fase di votazione, impartiscono le opportune istruzioni affinché sia data attuazione al divieto, per ogni Senatore, di sostituirsi in qualunque modo e in qualunque occasione nell'espressione di un voto a un altro Senatore».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Attribuzioni dei Segretari*). - 1. I Segretari:

a) sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete;

b) tengono nota dei Senatori iscritti a parlare;

c) danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea;

d) fanno l'appello nominale;

e) accertano il risultato delle votazioni, comunicandolo al Presidente ai fini della sua proclamazione ovvero segnalandogli i casi di violazione del principio di personalità del voto, anche ai fini dell'articolo 10, comma 2;

f) vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute;

g) redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza;

h) coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari».

Art. 7.

1. L'articolo 12 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Attribuzioni del Consiglio di Presidenza. Proroga dei poteri*). - 1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato:

a) delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli e il conto consuntivo;

b) approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato;

c) delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori, anche in ragione di violazioni della regolarità e della genuinità del voto;

d) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato;

e) approva i provvedimenti che disciplinano in via generale le funzioni del personale adibito a supporto del Senato, laddove comportino deroghe, limitazioni o specificazioni della disciplina organizzativa delle amministrazioni pubbliche. Nessuna deroga può essere prevista al diritto di azione di cui all'articolo 24 della Costituzione;

f) correla l'ammontare della diaria da erogare singolarmente alla partecipazione di ciascun Senatore ai lavori dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni, nonché degli altri organi collegiali parlamentari; la

partecipazione è presunta per tutta la durata della seduta d'Assemblea, laddove il Senatore abbia partecipato ad almeno il 15 per cento delle votazioni svoltesi nella medesima seduta;

g) a valere sugli emolumenti di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, può istituire una trattenuta obbligatoria di tipo previdenziale, che dia luogo ad un trattamento erogato dopo la cessazione del mandato ma non prima del conseguimento dell'età pensionistica secondo la disciplina generale dei lavoratori dipendenti. I Senatori hanno diritto di disporre di quanto accantonato a loro nome, in funzione del predetto trattamento, trasferendolo a qualsiasi gestione pensionistica pubblica o privata presso la quale siano titolari di una posizione contributiva, senza oneri a loro carico;

h) esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera e) è data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 8.

1. L'articolo 13 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza*). - 1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza e dal percepimento di qualsiasi emolumento a carico del bilancio del Senato».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Composizione dei Gruppi parlamentari*). - 1. Tutti i Senatori appartengono a un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto a indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo è composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica proprie liste di candidati o candidati nei collegi uninominali con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza non può autorizzare la costituzione di Gruppi che non presentino i requisiti di cui al comma 4, salvo per quelli composti da Senatori, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti,

sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Consiglio di Presidenza lo dichiara sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

7. I Senatori che aderiscono a un Gruppo non corrispondente alla lista in cui sono stati eletti, secondo quanto previsto dal comma 4, non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la sua costituzione e il suo mantenimento».

Art. 10.

1. L'articolo 15 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *(Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento).*

– 1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti e uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento, così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi Gruppi parlamentari possono essere costituiti in corso di legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti.

4. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

5. Il regolamento del Gruppo:

a) indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto;

b) individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo;

c) disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

6. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

7. Ciascun Gruppo ingaggia, all'inizio o nel corso della legislatura, i propri collaboratori con contratti di lavoro autonomo o subordinato di diritto privato. Qualora il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato, la cessazione della legislatura costituisce giusta causa di recesso del Gruppo dal rapporto, con effetto immediato.

8. Al termine della legislatura il Gruppo misto è tenuto a recedere con effetto immediato da tutti i rapporti di lavoro costituiti alle sue dipendenze nel corso della legislatura stessa o di legislature precedenti».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio di Presidenza che prevedono il trasferimento d'ufficio o automatico di dipendenti di Gruppi di-

sciolti ad altri Gruppi. Salvo l'esercizio del diritto tutelato dall'articolo 24 della Costituzione da parte di coloro che hanno già intrapreso ricorso giurisdizionale, la disposizione di cui al comma 1, capoversi 7 e 8, relativa al recesso per giusta causa al termine della legislatura, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui siano titolari dipendenti di Gruppi che abbiano beneficiato del suddetto trasferimento.

Art. 11.

1. L'articolo 34 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza).* -
1. Il Presidente del Senato:

a) assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato;

b) invia alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza;

c) sottopone alle Commissioni le richieste di partecipazione congiunta ai lavori che siano avanzate, per quanto di competenza, dai seguenti organi:

1) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2) Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

3) della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più an-

ziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate».

Art. 12.

1. L'articolo 35 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Assegnazione alle Commissioni in via di eccezione. Sedi referente e deliberante*). - 1. I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione sono assegnati alle Commissioni in sede referente.

2. Ad eccezione dei disegni di legge di cui al comma 1, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea o di Commissioni speciali. Fino al momento della votazione finale tuttavia il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presi-

dente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40».

Art. 13.

1. L'articolo 36 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Assegnazione alle Commissioni in via ordinaria. Sede redigente*). - 1. Salvo il deferimento in sede referente per i disegni di legge di cui all'articolo 35, comma 1, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente, se non ritiene di avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 35, assegna i disegni di legge in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, dandone comunicazione al Senato, per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge

è sottoposto alla procedura di esame e di approvazione di cui al comma 1 dell'articolo 35 qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40».

Art. 14.

1. L'articolo 37 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (*Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente*). - 1. Salvi i disegni di legge di cui all'articolo 35 comma 1, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - (*Concertazione tra Stato, regioni ed enti locali*). - 1. Su iniziativa di almeno un decimo dei componenti del Senato ovvero di uno o più Presidenti di Gruppo, il Presidente del Senato invita gli organi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), a soprassedere dall'adozione di atti amministrativi generali, loro attribuita dalla legge, prima di aver acquisito il parere della Commissione competente per materia. Il Presidente respinge la richiesta solo se il decorso del termine di legge per l'emanazione dell'atto è incompatibile con i tempi disponi-

bili per l'espressione del parere, anche applicandovi la procedura d'urgenza di cui all'articolo 79.

2. Il parere è pubblicato in allegato a una relazione della Commissione all'Assemblea, approvata ai sensi dell'articolo 50».

Art. 16.

1. L'articolo 53 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - (*Programma dei lavori*). - 1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Di norma, i lavori delle Commissioni non possono coincidere con quelli dell'Assemblea, tranne che per lo svolgimento dell'attività conoscitiva e ispettiva. Ai lavori delle Commissioni sono dedicati almeno tre giorni della settimana ovvero quattro settimane a bimestre. Nell'ambito di ciascuna sessione bimestrale, di norma una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori, nonché ai sopralluoghi autorizzati nell'ambito delle procedure ispettive delle Commissioni permanenti, monocamerale o d'inchiesta.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto:

a) inserendo automaticamente i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati;

b) tenendo conto delle priorità indicate dal Governo;

c) tenendo conto delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni conoscitive, ispettive e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati.

4. Il 20 per cento del tempo ovvero degli argomenti previsti dal programma è riservato all'esame di affari proposti e documenti presentati e fatti propri, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, dai Gruppi parlamentari di consistenza numerica pari ad almeno un quarto del Senato, e il 10 per cento è riservato all'esame di affari proposti e documenti presentati e fatti propri dagli altri Gruppi parlamentari».

Art. 17.

1. L'articolo 54 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (*Approvazione del programma dei lavori*). - 1. Il programma redatto ai sensi dell'articolo 53 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione uno dei Presidenti dei Gruppi parlamentari o il rappresentante del Governo avanzano una proposta di modifica, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di cinque minuti. Se non vi sono proposte di modifica o se sono respinte, il programma è definitivo nella forma comunicata dal Presidente. Se le proposte di modifica sono accolte, il programma è definitivo nella forma da esse risultante».

Art. 18.

1. L'articolo 55 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Calendario dei lavori. Contingentamento dei tempi*). - 1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del pro-

gramma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori in modo da rispettare quanto previsto dall'articolo 53.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza quindicinale, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare e delle misure organizzative di cui ai commi 5 e 6. Il calendario viene comunicato all'Assemblea dal Presidente. Se è adottato all'unanimità, ha carattere definitivo. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Se non vi sono proposte di modifica o se sono respinte, il calendario è definitivo nella forma comunicata dal Presidente. Se le proposte di modifica sono accolte, il calendario è definitivo nella forma da esse risultante.

3. Il calendario definitivo, ai sensi del comma 2, è pubblicato e distribuito. Sulla base delle indicazioni in esso contenute, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute e il segretario generale del Senato lo dirama.

4. La procedura prevista nei commi 1, 2 e 3 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari:

a) può disporre un termine per la presentazione degli emendamenti in deroga a quello previsto nell'articolo 100, comma 3;

b) stabilisce la data e l'ora entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti ai sensi della lettera *a)* del comma 6 si siano esauriti.

6. Per il rispetto della data stabilita ai sensi della lettera *b*) del comma 5, la Conferenza individua una delle seguenti procedure:

a) contingentamento del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, ai senatori dissenzienti, ai relatori e al Governo. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica;

b) mandato al Presidente a concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta. Laddove le intese non siano rispettate, il Presidente è autorizzato ad armonizzare i tempi della restante discussione, nel rispetto delle mere proporzioni dirette rispetto alla rispettiva consistenza numerica.

7. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto ai sensi dell'articolo 62, commi secondo e terzo della Costituzione ovvero per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

8. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di un Presidente di gruppo parlamentare, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine

degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno».

Art. 19.

1. L'articolo 56 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Ordine del giorno della seduta*). - 1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvi i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzare all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente».

Art. 20.

1. L'articolo 90 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - (*Richiami all'argomento o ai limiti della discussione*). - 1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanano dall'argomento in discussione ad attenervisi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

3. La parola è tolta dal Presidente anche per superamento dei limiti di tempo fissati ai sensi dell'articolo 55».

Art. 21.

1. L'articolo 91 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - (*Divieto di interruzione dei discorsi*). - 1. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione a un'altra seduta.

2. Nessuna dichiarazione di voto può essere resa se la relativa votazione è prevista in altra seduta. Se nonostante ciò la seduta è aggiornata, l'autore della dichiarazione ha diritto di riprendere la parola per un annuncio di voto nella nuova seduta».

Art. 22.

1. L'articolo 102 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - (*Votazione degli articoli e degli emendamenti - votazione per parti separate*). - 1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, co-

minciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni di cui al presente comma, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

6. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

7. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemenda-

menti da porre comunque in votazione qualora si proceda a votazioni in applicazione del comma 5. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

8. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori. La dichiarazione con cui il primo firmatario annuncia il ritiro di un emendamento determina la cessazione della trattazione dell'atto, salvo il caso in cui, con la massima tempestività, insista per la votazione uno dei senatori che, all'atto della dichiarazione, risultava cofirmatario».

Art. 23.

1. L'articolo 161 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 161. - *I.* La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato. La motivazione della mozione di sfiducia deve recare:

a) l'indicazione del successore del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) i nominativi di componenti del Senato, che si dichiarino disponibili a proporre al Presidente della Repubblica l'indicazione

di cui alla lettera *a*) in caso di accoglimento della mozione.

3. Il Presidente del Senato dichiara inammissibile la mozione di cui al comma 2 laddove non rechi l'indicazione di cui alla lettera *a*) ovvero qualora i senatori di cui alla lettera *b*) non gli confermino per iscritto quanto dichiarato dalla mozione.

4. Dichiarata ammissibile, la mozione di sfiducia viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

5. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

6. Sulle proposte di modificazione del Regolamento e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo».

